



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 22 DEL 23 settembre 2016

OGGETTO: D.lgs n. 61/2010, art. 10, p.1, lettera d).  
DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” – Dm 17.07.2009).  
Riserva vendemmiale prodotto atto ad essere designato con la DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” proveniente dalla vendemmia 2016.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si dà attuazione alla richiesta del Consorzio di tutela della DOCG Conegliano Valdobbiadene - Prosecco riguardante l’attivazione della misura della riserva vendemmiale dei prodotti atti ad essere designati con tale denominazione, provenienti dalla vendemmia 2016, in conformità a quanto stabilito all’art. 10, punto 1, lettera d) del d.lgs 61/2010.

---

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

VISTO il regolamento (UE) del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1308 recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, “tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini”, in particolare l’articolo 10, punto 1, lettera d) del predetto decreto legislativo, che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, di aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare, destinando tale prodotto a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione;

VISTO l’articolo 14, comma 1 del succitato decreto legislativo n. 61/2010 che così recita: “La rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini DO e IG è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 436/2009, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo.”;

VISTO il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 che reca norme in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del predetto decreto i consorzi di tutela, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, formulano alle regioni proposte relative all'attuazione di politiche di governo dell'offerta;

VISTO il DM 17 luglio 2009 con il quale è stata, tra l'altro, riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita per i vini "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" ed approvato il relativo disciplinare di produzione, modificato da ultimo con DM 28 luglio 2014;

VISTO l'articolo 4, comma 7, penultimo ultimo capoverso, del disciplinare di produzione che così recita: *"Limitatamente alle tipologie spumante in annate particolarmente favorevoli la Regione Veneto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo restando il limite massimo di cui al quinto capoverso, oltre il quale non è consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei mosti e dei vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa massima per ettaro di cui al presente comma ed in particolare al quinto capoverso è regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5."*;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - prot. n. 84459 del 10 dicembre 2015, che ha confermato l'incarico al Consorzio per la tutela del vino Conegliano Valdobbiadene - Prosecco (di seguito Consorzio di tutela) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del d.lgs 8 aprile 2010, n. 61 per le DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco";

VISTA la nota del 28 luglio 2016 con la quale il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata e garantita Conegliano Valdobbiadene - Prosecco ha chiesto alla Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 10, punto 1), lettera d) del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, l'attivazione, per i vini ottenuti nella vendemmia 2015, della misura della riserva vendemmiale per l'intera percentuale di supero della resa uva/ettaro prevista all'articolo 4 comma 7 del vigente disciplinare di produzione, per i vigneti in piena produzione ad esclusione di quelli atti a produrre le uve Pinot e Chardonnay da utilizzare per la pratica tradizionale del taglio;

PRESO ATTO altresì che la domanda prevede che la riserva vendemmiale non potrà essere utilizzata per la produzione delle tipologie che fanno riferimento alle menzioni "Superiore di Cartizze" e "Rive";

PRESO ATTO che il predetto articolo 4, comma 7, del disciplinare di produzione prevede esplicitamente che tali misura si applichi esclusivamente alle produzioni destinate alle tipologie spumante;

VISTA la documentazione allegata alla domanda ed in particolare l'esito della seduta del Consiglio di amministrazione del Consorzio di tutela della Doc "Prosecco", tenutasi il 21 luglio 2016, e la successiva comunicazione del 5 agosto 2016;

VALUTATA la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione;

ATTESO che la presente Direzione ha diramato il giorno 5 agosto 2016 un avviso indirizzato agli organismi economici della filiera trevigiana, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del 12 agosto 2016, n. 78, con il quale si porta a conoscenza gli aventi titolo della richiesta del Consorzio di tutela e fissato in 10 giorni il termine ultimo per eventuali osservazioni e controdeduzioni;

PRESO ATTO che nei termini stabiliti non è pervenuta alla Direzione alcuna comunicazione in merito all'istanza del Consorzio;

TENUTO CONTO di quanto espresso riguardo all'argomento di cui sopra dalle organizzazioni professionali di categoria, così come previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera d) del D.lgs n. 61/2010 e dagli articoli 4 e 5 dello specifico disciplinare di produzione;

ATTESO che in data 7 settembre 2016, con nota prot. 337280, il Consorzio di tutela ha comunicato che permangono le condizioni che hanno determinato la presentazione dell'istanza ed ha chiesto pertanto l'emanazione del provvedimento, nei tempi coerenti con le operazioni vendemmiali;

TENUTO CONTO che l'iniziativa, secondo le intenzioni del Consorzio di tutela consente di accompagnare il sistema viti-vinicolo del Prosecco con l'obiettivo di raggiungere un'evoluzione dell'offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 e di quanto previsto altresì dalla deliberazione n. 1070/2016, spetta al Direttore dell'ex Direzione politiche agroalimentari emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante -nel caso in specie- della misura della riserva vendemmiale, ai sensi della predetta normativa, riguardante il prodotti ottenuti dalla vendemmia 2016;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ”Statuto del Veneto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione agroalimentare;

ESPLETATE le necessarie verifiche e valutati in particolare i dati climatici e l’evoluzione vegeto-produttiva della vite, tenuto conto altresì dai primi rilievi dello stato di maturazione delle uve, si ritiene che la richiesta del Consorzio di tutela della del vino Conegliano Valdobbiadene - Prosecco, che è stata presentata nelle forme di rito ed è coerente con quanto disposto dalla normativa di settore, ha i requisiti oggettivi e di fatto e pertanto sussistono le condizioni per attivare la riserva vendemmiale per la DOCG “Conegliano Valdobbiadene-Prosecco” con riferimento ai prodotti ottenuti dalla vendemmia 2016;

#### DECRETA

1. di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata e garantita Conegliano Valdobbiadene - Prosecco di attivare ai sensi dell’articolo 10, punto 1, lettera d), del D.lgs n. 61/2010 e dell’articolo 4, comma 7 e articolo 5, commi 5 e 6 del disciplinare di produzione della predetta DOCG, la misura della riserva vendemmiale per il prodotto ottenuto dalla vendemmia 2016, da destinare alla produzione degli spumanti ad esclusione di quelli designati con le menzioni “Superiore di Cartizze” e “Rive”;
2. di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 1, che la riserva vendemmiale è attivata per l’intera percentuale di supero della resa uva/ettaro prevista all’articolo 4 comma 7 del vigente disciplinare di produzione, ed è riferita ai vigneti in piena produzione; sono escluse da tali disposizioni le produzioni ottenute dai vigneti idonei a produrre le uve Pinot e Chardonnay da utilizzare nella pratica tradizionale di cui all’articolo 5, comma 3 del medesimo disciplinare di produzione;
3. di stabilire, sempre in attuazione di quanto previsto al punto 1, che:
  - a) la misura della riserva vendemmiale è attivata sino al 31 dicembre 2017;
  - b) il Consorzio è tenuto al più tardi entro il 15 dicembre 2017 a comunicare a codesta Direzione, la destinazione parziale o totale del prodotto sottoposto a riserva vendemmiale;
  - c) il Consorzio, qualora si verificassero le condizioni, può chiedere con istanza motivata una proroga per un ulteriore periodo da definirsi, fornendo dettagliata relazione tecnico-economica;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla Società Valoritalia Srl e al Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione,

F.to - Dott. Alberto Zanol -